

La normativa Ue

La Convenzione di Strasburgo la prevede a certe condizioni

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BRUXELLES — La Convenzione sui fanciulli di Strasburgo, cui fanno riferimento i giudici della Cassazione, è il pilastro di tutte le legislazioni europee in materia di adozione dei minori. In effetti, pur fissando mille paletti in una materia così complessa, non vieta mai esplicitamente l'adozione di un ragazzo straniero da parte di un genitore single: e offre così un «escamotage» giuridico alla decisione di queste ore. Il documento, 28 articoli, è stato firmato il 24 aprile 1967, da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. All'articolo 6, dice che «la legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio... o da parte di un solo adottante». E il testo prevede anche, poche righe più sotto, che «un minore può essere adottato solo allorché l'adottante ha raggiunto l'età minima prescritta a tale scopo, età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni né superiore ai 35» (sono previste delle deroghe). Fra le indagini preventive, vengono sottolineate in particolare quelle sulla «personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare». E poi vi sono le condizioni principali: 1) L'autorità competente non deciderà un'adozione se non ha acquisito la certezza che avvenga nello interesse del minore; 2) In ogni caso, l'autorità farà particolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso; 3) come regola

generale, l'autorità non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l'adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.

Luigi Offeddu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

